



Obblighi di dichiarazione e divieti di importazione per prodotti animali e vegetali: modifica delle ordinanze nell'ambito del diritto alimentare e dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 10 aprile al 12 luglio 2024

Berna, 28 maggio 2025

Indice

1.	Situazione iniziale	2
2.	Modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)	3
2.1	Osservazioni generali	3
2.2	Commento ai singoli articoli	3
2.3	Modifica di un altro atto normativo: ordinanza sul vino.....	8
3.	Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)	9
3.1	Osservazioni generali	9
3.2	Commento ai singoli articoli	9
4.	Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari)	13
4.1	Osservazioni generali	13
5.	Modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande	14
5.1	Osservazioni generali	15
5.2	Commento ai singoli articoli	15
6.	Modifica dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) e dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)	16
6.1	Osservazioni generali	16
6.2	Commento ai singoli articoli	16
6.3	Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria (ordinanza sull'elenco dei Paesi per le pellicce)	17

1. Situazione iniziale

A giugno del 2021 il Parlamento ha approvato la mozione della CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», che chiede di migliorare la trasparenza nei confronti dei consumatori introducendo un obbligo di caratterizzazione per i prodotti vegetali e animali ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera. Al fine di attuare la mozione, con decisione del 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di elaborare proposte di regolamentazione per gli obblighi di caratterizzazione per il foie gras, le cosce di rana ottenute senza stordimento, altri prodotti di origine animale ottenuti con interventi dolorosi senza ricorso all'anestesia, nonché per l'uso, nelle derrate alimentari di origine vegetale, di determinati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. L'attuazione avviene tramite la modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) e dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022.16), nonché una nuova ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

In suddetta decisione il Consiglio federale, visto l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ha inoltre incaricato il DFI di preparare un progetto in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il motivo di questa decisione era ed è la persistente e diffusa inosservanza dell'obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Per un divieto d'importazione efficace e conforme al diritto internazionale il concetto di «infliggere sofferenze agli animali» non va definito in riferimento alla legislazione svizzera, ma come una violazione dei principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale¹ (World Organisation for Animal Health – WOAH) in materia di benessere degli animali. Questi principi guida corrispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati. Essi costituiscono la base per il divieto di importazione da attuare nell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) e nell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11). È inoltre necessario emanare una nuova ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.

Sono state oggetto del progetto posto in consultazione anche la modifica dell'OID, che attua la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero», e la modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12) al fine di adeguarla alle nuove disposizioni del diritto UE per il vino, conformemente al regolamento (UE) 2021/2117². Da ora in Svizzera, come nell'UE, per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti dovranno essere obbligatori anche l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione del valore nutritivo. Queste informazioni potranno essere fornite anche per via elettronica. Il regolamento (UE) n.

¹ Organizzazione intergovernativa composta da 182 membri che lavora per migliorare la salute degli animali in tutto il mondo.

² Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

2021/2117 modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013³ e disciplina in particolare le nuove condizioni alle quali determinati prodotti vitivinicoli possono essere dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati e i metodi consentiti per la loro dealcolizzazione. Le disposizioni svizzere devono essere armonizzate con questi requisiti dell'UE, in modo che in Svizzera ai prodotti dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati si applichino le stesse condizioni dell'UE.

Il 10 aprile 2024 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulle modifiche delle ordinanze, conclusasi il 12 luglio 2024. Oltre ai Cantoni, sono stati coinvolti i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 101 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 125 pareri, di cui 20 da parte dei Cantoni, 3 da parte di un partito politico e 102 da parte di organizzazioni e cerchie interessate. I pareri possono essere consultati alla pagina Internet: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFI. Il presente rapporto fornisce una sintesi dei pareri pervenuti. Nella prima parte sono riassunte le osservazioni generali, seguite dai pareri dettagliati in merito ai singoli articoli.

2. Modifica dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)

2.1 Osservazioni generali

I Cantoni AI, AR, BS, FR, GE, GR, JU, NE, TG, SG, SH, SO, VS, ZG, ZH sono sostanzialmente favorevoli alla modifica proposta dell'ODerr. A eccezione del Cantone SO, tutti i Cantoni hanno espresso tuttavia riserve sulla proposta di attuazione. Secondo i Cantoni BS, GE, GR, TG, SG, ZG l'onere relativo al controllo delle disposizioni è molto elevato. Per questo motivo i Cantoni, a eccezione del Cantone SO, chiedono un divieto di importazione dei prodotti oppure un obbligo di certificazione analogo a quello per i prodotti biologici. I Cantoni BS, FR, NE, TG, VS e ZH segnalano inoltre un possibile rischio di inganno.

2.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 36 capoverso 1 lettere j e k

AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TVS Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS disapprovano il fatto che una caratterizzazione errata può essere contestata solo se le autorità di esecuzione possono dimostrare che un prodotto non dichiarato è stato effettivamente ottenuto con un metodo soggetto all'obbligo di dichiarazione. Criticano aspramente la regolamentazione prevista, in quanto le autorità di esecuzione dovrebbero investire un'enorme quantità di tempo nel controllo delle indicazioni e necessiterebbero dell'aiuto delle autorità dei rispettivi Paesi per i controlli all'estero. Propongono quindi l'introduzione di un'inversione dell'onere della prova, analogamente a quanto previsto dall'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (ODAgr; RS 916.51) e come più volte sottolineato nel rapporto finale del 19 gennaio 2022 «Regulierungsfolgenabschätzung zur Einführung neuer Pflichten zur Deklaration der Herstellungsmethoden tierischer Erzeugnisse sowie zur Umkehr der Beweislast» (analisi d'impatto della regolamentazione sull'introduzione di nuovi obblighi di dichiarazione dei metodi di produzione di prodotti di origine animale nonché sull'inversione dell'onere della prova, disponibile in tedesco).

Agora, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, USC, SBLV, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VSKP e ZBV ritengono molto importante che alla vendita di carne si applichi un obbligo di

³ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/2117, GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262.

dichiarazione nel caso in cui gli animali siano stati sottoposti a interventi dolorosi senza anestesia. Questo perché in Svizzera, a differenza di molti altri Paesi da cui proviene la carne, vigono elevati standard per la protezione degli animali. La trasparenza in merito a tali interventi migliora l'equità nei confronti dei prodotti svizzeri e permette ai consumatori di fare scelte di acquisto più rispettose degli animali. Le organizzazioni chiedono inoltre che la disposizione includa anche la carne di agnello.

Animal Rights Switzerland auspica che siano i punti vendita a dover dimostrare che i prodotti non sono stati ottenuti infliggendo sofferenze agli animali in modo da non dover più sottostare all'obbligo di caratterizzazione. I punti vendita dovrebbero essere tenuti a dimostrare che il prodotto proviene da un Paese in cui vigono divieti di produzione stabiliti dalla legge e riconosciuti come equivalenti, nonché sottoposti a un programma di controllo, oppure che è stato prodotto in osservanza di una direttiva di produzione di diritto privato riconosciuta equivalente, la cui conformità deve essere verificata da un organismo di certificazione nell'ambito di un programma di certificazione.

I Cantoni JU, SG, TI e VS non approvano il fatto che il sistema si basi su un elenco di Paesi in cui sono ancora consentiti alcuni metodi di produzione non autorizzati in Svizzera senza tenere conto del metodo di produzione. Chiedono che sia possibile immettere sul mercato prodotti senza obbligo di caratterizzazione, a condizione che siano stati fabbricati con un metodo di produzione che offra gli stessi standard di quelli svizzeri (p. es. la produzione biologica). A tal fine, agli organismi di controllo ufficiali dovrebbero essere fornite garanzie affidabili (p. es. certificati riconosciuti a livello internazionale).

ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz accolgono con favore l'introduzione di questi obblighi di dichiarazione.

Bell Schweiz desidera che la dichiarazione si applichi a tutte le derrate alimentari.

SFF ritiene che la gamma di metodi e di specie animali da dichiarare sia molto ampia e che non sarebbe controllabile senza gli elenchi dei Paesi. Giudica quindi opportuno che vengano introdotti.

Coop, Denner, CFC, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé Suisse, Promarca e Swiss granum osservano che dal articolo 36 capoverso 1 lettera k non si deduce che si tratta esclusivamente di derrate alimentari di origine vegetale non trasformate. È pertanto necessario introdurre un riferimento complementare all'allegato 2, analogo a quello presente nel capoverso 1 lettera j. Sostengono inoltre che una dichiarazione per tutte le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate (definizione di «non trasformata» ai sensi dell'art. 2 cpv. 14 ODerr) non sia attuabile e che quindi l'obbligo di dichiarazione vada limitato a frutta e verdura fresca e non trasformata. Le singole organizzazioni di categoria proseguono facendo riferimento a problemi specifici del loro settore. Le organizzazioni sarebbero infine favorevoli a inserire nell'ordinanza le precisazioni presentate dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) durante la tavola rotonda.

ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz accolgono con favore il fatto che anche la produzione di alimenti di origine vegetale sia soggetta alla dichiarazione e si possa così contribuire a proteggere la salute dei consumatori, ma soprattutto dei produttori. Considerano tuttavia problematica la forma attualmente assunta da questo obbligo di caratterizzazione, in quanto la dichiarazione concerne tutti i prodotti provenienti da un Paese, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti con un marchio che vieta l'impiego di tali pesticidi. Un'informazione di questo tipo è ingannevole e non incentiva i produttori a produrre senza impiegare pesticidi.

AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, USC, SBLV, FSPC, SGBV, Swiss Beef CH, WWF e ZBV chiedono che, per le derrate alimentari di origine vegetale di cui alla lettera k, venga osservato il testo della mozione della commissione e che la dichiarazione sia obbligatoria anche qualora vengano impiegati prodotti fitosanitari vietati in Svizzera. L'elenco internazionale può infatti applicarsi a prodotti fitosanitari per i quali in Svizzera non è mai stata richiesta un'autorizzazione. I divieti in vigore nel nostro Paese sono stabiliti sulla base di rischi scientificamente provati per la salute o per l'ambiente. Si deve quindi partire dal principio che gli stessi rischi esistono anche in altri Paesi. In risposta

all'estensione all'elenco internazionale, l'agricoltura svizzera propone una soluzione pragmatica per i prodotti per i quali è dimostrato che non è stato impiegato nessuno dei prodotti fitosanitari elencati anche se provengono da un Paese in cui non vige un esplicito divieto. Tali prodotti andrebbero esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei prodotti fitosanitari sospetti. Viene quindi richiesto all'USAV di trovare un'altra soluzione che includa ulteriori prodotti fitosanitari e sia più mirata ai prodotti che non soddisfano i requisiti. Anche VSG sottolinea che negli ultimi anni le scoperte scientifiche hanno condotto al ritiro dell'autorizzazione di numerosi prodotti fitosanitari. Poiché questi rischi esistono anche all'estero, l'obbligo di dichiarazione dovrebbe applicarsi anche all'impiego di questi prodotti fitosanitari.

Chocosuisse e Biscosuisse osservano che, secondo l'allegato 2 e il commento relativo alla modifica dell'ODerr, l'obbligo di caratterizzazione interessa soltanto le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate, ma che ciò non si deduce dall'enunciato dell'articolo. Chiedono pertanto che venga adeguato di conseguenza.

Swisscofel, Swiss Retail Federation e Veledees chiedono che la disposizione venga riformulata in modo che l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione possa avvenire anche in applicazione di direttive sancite dal diritto privato (certificazione o riconoscimento). Domandano inoltre che la dichiarazione sia limitata a frutta e verdura fresca e non trasformata. Una caratterizzazione globale delle derrate alimentari di origine vegetale non sarebbe infatti realistica.

Articolo 36 capoverso 5

AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TSV Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS propongono che, analogamente all'articolo 7 ODAgr, vengano inseriti nell'elenco soltanto i Paesi che dispongono di un divieto legale dei metodi di produzione da dichiarare, nonché di un programma di controllo corrispondente. AgriGenève, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH, VSKP e ZBV condividono il fatto che le pratiche che infliggono sofferenze a oche e anatre siano escluse dagli elenchi dei Paesi e debbano essere sempre dichiarate.

I Cantoni BS, FR, GR, JU, NE, SG, TG, TI, VS, ZG, ZH e ACCS osservano che il sistema proposto si basa su un elenco di Paesi in cui sono ancora consentiti alcuni metodi di produzione non autorizzati in Svizzera. Tutti i prodotti provenienti da tali Paesi sono quindi soggetti all'obbligo di dichiarazione, indipendentemente dal metodo di produzione. I Cantoni ritengono che anche i prodotti provenienti da questi Paesi dovrebbero poter essere immessi sul mercato svizzero senza obbligo di caratterizzazione, a condizione che siano stati prodotti con un metodo di produzione che offra gli stessi standard di quelli svizzeri (p. es. la produzione biologica). Inoltre, agli organismi di controllo ufficiali andrebbero fornite garanzie affidabili (p. es. certificati riconosciuti a livello internazionale). Il Cantone NE chiede che l'eccezione concernente il foie gras venga eliminata e che venga inserita nell'allegato 2 la dicitura «prodotto con metodi che infliggono sofferenze agli animali».

Le posizioni di Coop, Denner, CFC, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé, Promarca, Swiss Retail Federation, Swisscofel e Veledees vanno esaminate in combinazione con le loro proposte riguardanti l'elenco dei Paesi. Chiedono che, anziché un elenco positivo, venga stilato un elenco negativo nel quale sono inseriti quei Paesi che autorizzano l'impiego dei pesticidi vietati dalla Convenzione di Rotterdam, in particolare se sono soddisfatti i requisiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Coop, Denner, IG DHS e MGB estendono la richiesta ai metodi di produzione citati. Propongono inoltre che il capoverso 4 preveda una deroga dall'obbligo di dichiarazione ai sensi delle lettere j e k per chi può dimostrare in modo esauritivo di rispettare l'obbligo di diligenza. Bell Schweiz, FIAL, IG BIO, Nestlé Suisse e Promarca chiedono che questa fattispecie sia disciplinata in un nuovo capoverso 6. SFF ricorda che l'ODAgr prevede la possibilità per le aziende di non dover dichiarare un determinato metodo di produzione se possono provarlo o se si impegnano a non impiegarlo. SFF propone di includere questa deroga nell'ODerr. Non

gli è invece ben chiaro il motivo per cui foie gras, magret e confit siano espressamente esclusi dagli elenchi dei Paesi. Ritiene che gli elenchi dei Paesi siano senz'altro possibili. Dichiarò infine che, in vista dell'iniziativa «Sì al divieto di importazione di foie gras», la controproposta del Consiglio federale insieme con la relativa dichiarazione del foie gras rappresenta probabilmente la soluzione più realistica e, pertanto, il meglio che si possa fare.

GastroSuisse e HotellerieSuisse respingono la nuova disposizione.

Articolo 39 capoverso 2

Affinché l'indicazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera j sia vista dai consumatori come un'avvertenza sui metodi di produzione impiegati, AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TVS Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS chiedono che la dichiarazione sia inserita nei menù e appaia sulla stessa pagina in cui è indicato il prodotto in questione. AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, NetAP, ProTier, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, VGS e VIER PFOTEN ritengono opportuna una regolamentazione corrispondente anche per la caratterizzazione ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera k.

KF fa notare che la vendita sfusa è resa più complicata dalle sempre più numerose disposizioni relative alla dichiarazione e chiede pertanto che venga semplificata, per esempio mediante l'impiego di pittogrammi.

AgriGenève, ACSI, AEG, AGORA, Bell Schweiz AG, BEBV, FRC, IGöM, Public Health Schweiz, SBLV, VSKP e ZBV accolgono con favore la proposta di dichiarazione per la vendita sfusa. AEG, ACSI, FRC e Public Health Schweiz sottolineano quanto sia coerente applicare la caratterizzazione anche alla vendita sfusa.

Il Cantone GE, Coop, Denner, CFC, FIAL, IG BIO, IG DHS, Forum PMI, MGB, SFF, Promarca, Swiss Retail Federation, Swisscofel e VeledeS chiedono che si rinunci alla dichiarazione scritta per la vendita sfusa. Una delle ragioni addotte è l'impossibilità pratica di applicare tale dichiarazione nella vendita sfusa di frutta e verdura, poiché spesso la loro provenienza cambia su base giornaliera. Viene inoltre sostenuto che la dichiarazione ha un valore emotivo, ma non è rilevante per la salute.

Forum PMI può eventualmente dichiararsi favorevole a una caratterizzazione limitata alle derrate alimentari preimballate.

Il Cantone AG sottolinea che già oggi la prassi di dichiarare i metodi di produzione vietati in Svizzera risulta complessa e non verificabile. Propone quindi di stilare nuovi elenchi di Paesi con processi di produzione equivalenti a quelli impiegati in Svizzera e di permettere l'importazione delle derrate alimentari in questione soltanto se provenienti da questi Paesi. In tal modo la caratterizzazione dei metodi di produzione vietati in Svizzera non è più necessaria.

GastroSuisse respinge la disposizione. Secondo la sua esperienza i clienti si dimostrano poco interessati ai metodi di produzione. Qualora nella vendita sfusa venisse comunque introdotto l'obbligo di dichiararli, chiede che vi sia la possibilità di una dichiarazione orale. L'organizzazione ritiene che l'onere necessario per fornire una dichiarazione scritta sia sproporzionato rispetto alla reale necessità di informazioni. Se l'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera k venisse mantenuto, le insalate trasformate e le guarnizioni di frutta/verdura (p. es. nei dessert) andrebbero necessariamente considerate alimenti trasformati e quindi esonerate dall'obbligo di dichiarazione. Infine, al momento dell'entrata in vigore dei nuovi obblighi di dichiarazione, gli elenchi dei Paesi devono essere completi.

Articolo 95c

Bell Schweiz AG, Coop, Denner, FIAL, IG DHS e MGB chiedono che il periodo transitorio sia prolungato da due a quattro anni. GastroSuisse e Forum PMI chiedono un periodo transitorio di cinque anni. Nel

suo parere, Forum PMI fa riferimento ai risultati emersi dall'analisi d'impatto della regolamentazione. Swisscofel afferma che il periodo di transizione deve essere adeguato se l'elenco non soddisfa i criteri richiesti o continua a essere un elenco positivo. In questo caso, il periodo di transizione deve essere di quattro anni.

Allegato 2

Il Cantone NE è contrario all'eccezione relativa al foie gras e al confit di oche e anatre, in quanto si tratta di metodi di produzione che infliggono sofferenze agli animali. Inoltre, la dicitura proposta non sarebbe sufficientemente chiara. Questo parere è condiviso anche dal Cantone GE, che ritiene inoltre che la dicitura sugli alimenti di origine vegetale possa inquietare i consumatori. Chiede quindi una formulazione meno allarmante.

AgriGenève, AGSTG, ANIMAE, Animal Rights Switzerland, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TSV Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS ritengono importante che dalla caratterizzazione risulti espressamente che il metodo indicato è vietato in Svizzera. Queste organizzazioni e FiBL chiedono che la dichiarazione sia obbligatoria anche per il latte e i relativi latticini, ottenuti da bovini sottoposti a decornazione senza anestesia. L'obbligo di dichiarazione va inoltre applicato alla carne e al latte di capre sottoposte a decornazione senza anestesia. Ai sensi della mozione 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» adottata dal Parlamento e della trasparenza nei confronti dei consumatori che si vuole ottenere con la modifica dell'ODerr, le suddette organizzazioni chiedono infine che ulteriori prodotti alimentari e metodi di produzione siano soggetti all'obbligo di caratterizzazione qualora non si preveda di vietarne l'importazione.

FiBL dichiara che la produzione di foie gras infligge sofferenze agli animali e auspica quindi che ne venga vietata l'importazione. FiBL ricorda inoltre che le cosce di rana non solo vengono ottenute tramite interventi dolorosi eseguiti senza anestesia, ma anche infliggendo sofferenze alle rane. Poiché è noto attraverso quali Paesi giungono in Europa, le cosce di rana dovrebbero riportare l'indicazione «ottenute con metodi che infliggono sofferenze agli animali» non soltanto quando provengono dai Paesi produttori, ma anche quando sono importate dai rispettivi Paesi europei. Possono essere esentate dall'obbligo di caratterizzazione unicamente le rane che sono state stordite e uccise comprovatamente almeno ai sensi dell'articolo 178a capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali.

BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, VMS, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH e ZBV chiedono che anche il latte, le uova e la carne ovina siano inclusi nelle derrate alimentari. Inoltre, i metodi di produzione dovrebbero comprendere anche la castrazione di bovini e ovini senza anestesia. Chiedono inoltre che fra i prodotti fitosanitari vengano inserite anche le sostanze vietate in Svizzera per motivi sanitari o ambientali. Infine, criticano la dicitura relativa ai prodotti fitosanitari proposta perché non trasmette un messaggio chiaro e non fa riferimento al prodotto. Preferirebbero che la struttura della frase ricalcasse quella dell'articolo 3 ODAGR.

Bell Schweiz AG, Coop, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé Suisse, Promarca, Swiss Retail Federation, Veledes e VSKP respingono la dichiarazione di tutte le derrate alimentari trasformate di origine animale. L'obbligo di dichiarazione dovrebbe limitarsi a «intera o in pezzi, fresca». Coop, Denner, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé Suisse, Promarca, Swiss Retail Federation, Veledes e VSKP ritengono che non sia possibile applicare l'obbligo di dichiarazione a tutte le derrate alimentari non trasformate di origine vegetale e appoggiano la proposta di limitarlo a frutta e verdura fresca non trasformata. Queste organizzazioni e Swisscofel trovano inoltre che l'indicazione proposta sia incomprensibile e troppo lunga per le etichette. Coop, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé Suisse e Promarca chiedono che i chiarimenti forniti durante la tavola rotonda vengano integrati nel testo dell'ordinanza. Denner, IG DHS e MGB sono favorevoli ad attenersi alla dicitura proposta per la dichiarazione del foie gras («Ottenuto da oche alimentate

forzatamente» o «Ottenuto da anatre alimentate forzatamente»).

AEG, ACSI, FRC e Public Health Schweiz chiedono che la castrazione dei vitelli senza anestesia sia inclusa nella sezione relativa alla carne bovina.

Secondo KF i testi delle diciture inducono a pensare che nei Paesi in cui i metodi elencati non sono espressamente vietati a tutti gli animali vengano inflitte sofferenze, il che non corrisponde affatto alla realtà. Chiede quindi l'impiego di una formulazione ipotetica.

La maggioranza della CFC concorda con la proposta. Una minoranza ritiene invece che non sia possibile imporre un obbligo di dichiarazione a tutte le derrate alimentari di origine vegetale non trasformate e chiede pertanto di limitarlo a frutta e verdura fresca non trasformata. L'obbligo di dichiarazione dovrebbe inoltre limitarsi a «intera o in pezzi, fresca».

2.3 Modifica di un altro atto normativo: ordinanza sul vino

La modifica dell'ordinanza sul vino è stata presentata come «modifica di un altro atto normativo» nell'ODerr.

AMS, BEBV BVAR, GalloSuisse, IGöM, USC, SBLV, SGBV, Swiss Beef CH CH, VMS VSKP e ZBV non concordano con il fatto che con la modifica dell'ODerr venga al contempo modificata l'ordinanza sul vino. Questa modifica non ha infatti alcun legame con la mozione della commissione né con nessun altro intervento parlamentare che ne richieda la revisione. Inoltre, le organizzazioni considerano che questo tema non sia pertinente in quanto non riguarda i metodi di produzione vietati in Svizzera, ma il recepimento del diritto dell'UE. Questa modifica, infine, non appare necessaria né sul piano sociale né su quello politico. Le organizzazioni sottolineano che l'edulcorazione di alcune specialità vinicole è un metodo enologico riconosciuto e che è inaccettabile che questi metodi tradizionali non possano più beneficiare dell'indicazione dell'origine geografica. Chiedono che si migliori la trasparenza per i vini importati, spesso prodotti con prodotti fitosanitari vietati in Svizzera.

I rimandi contenuti negli articoli 27c e 27f sono stati adeguati per motivi di tecnica legislativa: anziché all'ordinanza del DFI sulle bevande si fa ora riferimento all'ODerr. Questa modifica viene respinta dalle organizzazioni appartenenti al settore agricolo (Agora, AgriGenève, AMS, BEBV, BVAR, IGöM, GalloSuisse, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH CH, VMS, VSKP e ZBV). I Cantoni JU e VS chiedono che si mantenga il testo attualmente in vigore. ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz sono favorevoli alla modifica dell'articolo 27c.

Il nuovo articolo 27e^{bis} disciplina la dealcolizzazione totale o parziale dei vini a denominazione di origine controllata, dei vini con indicazione geografica tipica e dei vini da tavola. ANCV, ASC-VSW, ASVEI, SEVS, Graubünden Wein, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Deutschschweizer Wein, Schaffhauser Reben und Wein, St. Galler Wein e Zürcher Wein chiedono che la competenza decisionale in merito alla dealcolizzazione dei vini a denominazione di origine venga attribuita a Cantoni e regioni. ANCV, ASC-VSW, MGB, Coop, Denner, IG Detailhandel Schweiz, Promarca, FIAL, Graubünden Wein, ZWV, le associazioni di categoria Aargauer Wein, Zürcher Wein, St. Galler Wein, Schaffhauser Reben und Wein, Deutschschweizer Wein e il Cantone GR chiedono che il primo capoverso sulla dealcolizzazione totale venga eliminato e che la dealcolizzazione totale venga invece aggiunta al capoverso 2. ANCV, ASVEI e SEVS chiedono che i vini a denominazione di origine possano essere soltanto parzialmente dealcolizzati. Graubünden Wein, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Deutschschweizer Wein, Schaffhauser Reben und Wein, St. Galler Wein, Zürcher Wein e il Cantone GR avanzano invece la richiesta che la denominazione di origine possa essere impiegata per i vini sia totalmente sia parzialmente dealcolizzati. ASVEI propone di eliminare il capoverso 1.

ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, Graubünden Wein, SVES, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Deutschschweizer Wein, Schaffhauser Reben und Wein, St. Galler Wein e Zürcher Wein, nonché il Cantone GR chiedono di riformulare la disposizione transitoria dell'articolo 48c e di fissare una data di riferimento a decorrere dalla quale tutti i vini devono soddisfare i criteri.

Il Cantone AG chiede che l'obbligo di dichiarare gli ingredienti e i valori nutrizionali si applichi solo ai vini destinati all'esportazione nell'UE.

3. Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)

3.1 Osservazioni generali

La disposizione riveduta sulla dichiarazione dell'origine degli ingredienti ha suscitato opinioni divergenti: le organizzazioni per la protezione dei consumatori l'hanno accolta favorevolmente mentre le organizzazioni dell'economia l'hanno in generale respinta.

3.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 3

AEG e Public Health Schweiz accolgono con favore l'estensione delle disposizioni sulla caratterizzazione. AgriGenève, AGORA, AMS, BEBV, BVAR, GalloSuisse, IGöM, USC, SBLV, SGBV, FSPC, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV sono d'accordo con la modifica a patto che includa anche la vendita sfusa e il settore della ristorazione. SMP chiede che siano compresi anche i prodotti preconfezionati. HotellerieSuisse si dichiara fundamentalmente d'accordo con la modifica, chiede però che venga eliminata la lettera k che rimanda alle disposizioni sulla caratterizzazione di derrate alimentari di origine vegetale per la cui produzione sono stati impiegati determinati prodotti fitosanitari.

AGSTG, Animal Rights Switzerland, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien GmbH, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, STS, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TSV Steckborn, VAHT, VGS e VIER PFOTEN non esprimono osservazioni sostanziali sull'articolo 3 capoverso 1, ma chiedono che anche il capoverso 4 venga adattato in base a questa modifica. Ciò significa che le informazioni di cui alla lettera j^{bis} dovranno essere fornite anche se la superficie più grande è inferiore a 10 cm².

Il Cantone AG ritiene che la procedura proposta sia troppo complicata e non verificabile. Propone quindi di adeguare la disposizione affinché sia possibile stilare elenchi di Paesi con processi di produzione equivalenti a quelli impiegati in Svizzera. Il Cantone GE chiede che, non applicandosi unicamente alla carne, la disposizione non sia indicata alla lettera j^{bis}, ma in una nuova lettera.

SFF ritiene che le indicazioni che devono figurare nel campo visivo principale rappresentino un'ulteriore difficoltà nell'attuazione della normativa. Le osservazioni di SFF e GastroSuisse in merito all'introduzione delle nuove disposizioni di caratterizzazione sono esposte nelle loro posizioni sull'articolo 36 capoverso 1 ODerr. GastroSuisse suggerisce eventualmente di eliminare la lettera k. La stessa richiesta è avanzata da HotellerieSuisse, che chiede anche di limitare la lettera j al foie gras.

Articolo 4

AgriGenève, AGORA, AMS, BEBV, BVAR, GalloSuisse, IGöM, USC, SBLV, SGBV, FSPC, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV sono d'accordo con la modifica a patto che includa anche la vendita sfusa e il settore della ristorazione. SMP chiede che siano inclusi anche i prodotti preconfezionati.

Il Cantone AG chiede che l'articolo venga completamente rivisto e che venga introdotta una procedura per stilare elenchi di Paesi che impiegano processi di produzione equivalenti a quelli della Svizzera. Di conseguenza, se le derrate alimentari in questione possono essere importate esclusivamente da questi Paesi, la caratterizzazione dei metodi di produzione vietati non è più necessaria.

Secondo AEG e Public Health Schweiz il termine «campo visivo principale» non è chiaro. Non sono infatti certi che si tratti di una caratterizzazione «front of pack». ACSI e FRC sono favorevoli a una caratterizzazione ben leggibile sulla parte anteriore della confezione. KF chiede che, soprattutto in vista dei futuri requisiti di dichiarazione, i dettagli della disposizione possano essere applicati con flessibilità e propone quindi che le indicazioni appaiano in modo ben visibile sulla parte dell'imballaggio più adeguata.

Il Cantone GE, Bell Schweiz AG, Coop, Denner AG, IG DHS, MGB, Swisscofel, Swiss Retail Federation e Veledes non approvano che la dichiarazione di provenienza appaia nel campo visivo principale perché, a seconda della materia prima, l'origine può cambiare molto rapidamente e la soluzione di caratterizzazione deve essere tecnicamente applicabile alle diverse forme di imballaggio. L'obbligo di posizionare la dichiarazione nel campo visivo principale non è abbastanza flessibile e non offre ai consumatori alcun valore aggiunto. Ritengono più opportuno indicare la dichiarazione vicino alla denominazione specifica e chiedono di aggiungere al capoverso 5 una nuova lettera d. Questa proposta è avanzata anche da Promarca, Nestlé Suisse e FIAL.

GastroSuisse e SFF rimandano nuovamente alle loro posizioni in merito alla modifica dell'ODerr. GastroSuisse aggiunge che la lettera k dovrebbe essere eliminata. SFF considera l'indicazione obbligatoria nel campo visivo principale come un'ulteriore difficoltà per l'attuazione pratica, poiché lo spazio sulle etichette è limitato.

Articolo 16 capoverso 1

AEG e SFF sono favorevoli alla modifica proposta.

AgriGenève, AGORA, AMS, BVAR, BEBV, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il limite di dichiarazione del 50 per cento in massa sia troppo elevato in quanto questa misura sarebbe inefficace per la maggior parte dei prodotti trasformati contenenti diversi ingredienti. Propongono quindi di fissare il limite al 20 per cento in massa. L'indicazione di provenienza sarebbe quindi obbligatoria per un massimo di cinque ingredienti, il che appare ragionevole e opportuno per i consumatori.

Biscosuisse, Chocosuisse e FIAL respingono l'irrigidimento della disposizione sulla dichiarazione di provenienza degli ingredienti perché questo, unito all'ampliamento degli obblighi di caratterizzazione, potrebbe determinare costi elevati e oneri supplementari, soprattutto per le aziende che operano a livello internazionale e che immettono gli stessi prodotti muniti delle stesse etichette nel mercato svizzero e in quello dei Paesi dell'UE. Se non verrà tenuto conto di questa richiesta, Biscosuisse e Chocosuisse propongono di armonizzare la definizione di provenienza con il diritto dell'UE per disporre delle stesse condizioni di concorrenza dei produttori europei. Chiedono inoltre una deroga dall'obbligo di caratterizzazione per determinate categorie di prodotti, ossia le farine che per motivi di qualità contengono in parte cereali di provenienza straniera e prodotti senza zucchero, realizzati principalmente con sostituti dello zucchero come l'isomalto o il maltitolo. Nel caso delle farine, la parte e la provenienza dei cereali stranieri è variabile; pertanto, nemmeno le nuove possibilità di caratterizzazione (regione geografica più ampia o indicazione negativa) permettono di indicare una provenienza generale valida. Per quanto riguarda i prodotti senza zucchero, Biscosuisse e Chocosuisse dubitano che i consumatori siano interessati al Paese di provenienza, anche perché in molti casi non conoscono la materia prima, che può inoltre variare (p. es. il maltitolo può essere ottenuto sia dal grano sia dal mais). Esse sostengono che il basso valore aggiunto per i consumatori sia sproporzionato rispetto allo sforzo necessario per ottenere queste informazioni.

FIAL sottolinea che, per analogia con l'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775, le indicazioni geografiche protette da disposizioni nazionali o accordi internazionali e i marchi d'impresa che costituiscono un'indicazione di origine dovrebbero essere esclusi dall'applicazione.

I Cantoni BS, GR, JU, NE, SG, TG, TI, VS, ZG e ACCS respingono l'idea che in futuro la presentazione di un prodotto non vada più impiegata per determinare se il Paese di origine degli ingredienti debba essere dichiarato. Ora soltanto la percentuale di peso e l'origine degli ingredienti devono essere presi in considerazione come criteri per l'obbligo di dichiarazione. L'estensione dell'obbligo di dichiarazione a tutti i prodotti con una corrispondente percentuale di peso di un ingrediente aumenta notevolmente l'onere lavorativo per le aziende e l'onere di ispezione per le autorità di controllo. I Cantoni FR e ZH concordano con questa osservazione, ma propongono anche una modifica dell'articolo 16 capoverso 1

OID secondo la quale non dovrebbero essere inclusi nella dichiarazione di provenienza soltanto gli ingredienti di cui all'articolo 15 capoverso 2, ma anche le materie prime di cui all'articolo 15 capoverso 3. Questo perché, sebbene l'articolo citi proprio le «materie prime», il riferimento all'articolo 15 capoverso 2 le escluderebbe nuovamente. Anche BDSI, CAOBISCO, GastroSuisse, Forum PMI, Nestlé Suisse, Promarca, USAM, Swiss Retail Federation e Veledes respingono la nuova disposizione. BDSI, Caobisco, Chocosuisse e Forum PMI raccomandano di impiegare l'indicazione della provenienza per l'ingrediente primario, come previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Questo principalmente perché sul mercato europeo le catene di approvvigionamento e i Paesi di provenienza dei vari ingredienti cambiano frequentemente. Swiss Retail Federation spiega che il passaggio al nuovo sistema comporterebbe in molti casi divergenze tra la Svizzera e l'UE in relazione alle indicazioni obbligatorie. Poiché le condizioni generali sulla protezione dagli inganni ai sensi dell'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) e dell'articolo 12 ODerr rimarrebbero inalterate, l'abolizione del criterio di presentazione e il nuovo confronto tra Paese di provenienza e Paese di produzione comporterebbero solamente un maggiore lavoro aggiuntivo per il commercio al dettaglio (la dichiarazione verrebbe estesa a molti più prodotti). La trasparenza auspicata è raggiunta già oggi e per questo Swiss Retail Federation respinge in toto la disposizione.

BDSI chiede che venga chiarito il termine «materie prime» e che si tenga conto anche della rilevanza per i consumatori dell'ingrediente composto. Promarca propone di aggiungere che questo obbligo di indicazione non si applica qualora il Paese di produzione della derrata alimentare risulti da un'indicazione geografica protetta o da un marchio registrato.

Articolo 16 capoverso 2

BDSI, Chocosuisse, Forum PMI, USAM e SFF respingono la disposizione. Chocosuisse, Forum PMI e USAM chiedono che la parte dell'ingrediente sia sempre pari al 50 per cento in massa, indipendentemente dal fatto che sia di origine animale o no. Visto l'obbligo molto più frequente di dichiarare la provenienza degli ingredienti, SFF chiede di mettere in discussione la soglia del 20 per cento, che è molto bassa, per i prodotti di origine animale e di trattare tutti gli ingredienti allo stesso modo.

ACSI, AEG, AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, FRC, GalloSuisse, IGöM, Public Health Schweiz, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV chiedono che l'indicazione della provenienza dei prodotti di origine animale vada indicata già a partire dal 5 per cento in massa. Questi ingredienti, infatti, sono spesso utilizzati in quantità ridotte, ma sono significativi in termini di valore. Inoltre, la Svizzera, terra di pascolo, necessita di particolare trasparenza ed equità per quanto riguarda gli ingredienti di origine animale. ACSI, AGORA, AgriGenève, AMS, BVAR, BEBV, FRC, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, FSPC, SMP, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV chiedono che la dichiarazione del Paese di provenienza sia estesa anche ai prodotti di origine animale. AEG è favorevole a estendere la disposizione agli ingredienti che danno il nome a un prodotto poiché questi sono solitamente rilevanti e lo caratterizzano sotto vari aspetti. Per i consumatori è pertanto importante conoscerne la provenienza.

Biscosuisse si chiede se sia necessario mantenere la soglia molto bassa del 20% per i prodotti di origine animale. Propone di trattare gli ingredienti in modo uniforme e di sopprimere l'articolo 16 capoverso 2.

FIAL, Nestlé e Promarca sottolineano che l'attuale normativa sulla dichiarazione della provenienza degli animali non viene quasi mai applicata agli ingredienti trasformati di origine animale. Inoltre, nell'UE non è richiesta una caratterizzazione dell'origine degli animali per gli ingredienti di origine animale, ma dell'origine dell'ingrediente. Chiedono pertanto che il capoverso 3 venga modificato in modo che sia la provenienza degli ingredienti trasformati di origine animale a dover essere indicata.

Articolo 16 capoverso 3

BDSI afferma che la disposizione non è attuabile nella pratica poiché nella maggior parte dei casi gli ingredienti hanno varie origini; non è pertanto possibile indicare tutte le provenienze e ristampare l'elenco

su base quotidiana. Propone quindi di riformulare il capoverso in modo da poter indicare tutti i Paesi di provenienza o le diverse regioni geografiche anche nel caso in cui non tutti gli ingredienti provenienti dai vari Paesi vengano elaborati contemporaneamente.

ACSI, AgriGenève, AMS, BVAR, FRC, IGöM, SBLV, USC, SGBV, SMP, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il capoverso 3 sia centrale e copra tutte le possibilità e che le eccezioni di cui al capoverso 4 non siano pertanto necessarie poiché intralciano gli sforzi per raggiungere una migliore trasparenza.

Articolo 16 capoverso 4

I Cantoni BS, FR, GR, NE, SG, TG, TI, ZG, ZH e ACCS respingono la caratterizzazione negativa proposta in quanto non fornisce ai consumatori alcuna informazione effettiva. I Cantoni JU e VS e AGORA chiedono che le regioni geografiche più ampie per indicare il Paese di provenienza possano essere impiegate unicamente per le caratterizzazioni facoltative. Anche il Cantone GE respinge la disposizione, affermando che le possibilità di caratterizzazione sono troppo ampie e che quindi non costituiscono più un'informazione concreta. La disposizione offre invece il modo di non fornire informazioni chiare sulla provenienza degli ingredienti.

ACSI, FRC e Public Health Schweiz respingono la formulazione proposta per il capoverso 4 poiché ritengono che il capoverso 3 specifichi sufficientemente il modo in cui l'indicazione di provenienza ampliata vada effettuata. Dalla disposizione di cui al capoverso 4 risultano dichiarazioni così numerose e/o comprendenti regioni geografiche così estese da non fornire più alcun contenuto informativo. Neanche le formulazioni negative offrirebbero maggiore trasparenza. AEG, AgriGenève, BEBV, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che il capoverso 3 sia centrale e copra tutte le possibilità. Le eccezioni previste al capoverso 4 sono pertanto nulle e, poiché l'indicazione delle regioni geografiche generalizzerebbe l'informazione al punto che i Paesi di provenienza problematici non sarebbero più facilmente identificabili, comprometterebbero gli sforzi per migliorare la trasparenza sulla provenienza. Si presenterebbero, inoltre, problemi di delimitazione nel caso dei Paesi che non possono essere chiaramente attribuiti a una sola area geografica. L'intenzione di ispirarsi alla normativa dell'UE è opportuna soltanto quando ne risulta un valore aggiunto. Nel presente caso le modifiche proposte non condurrebbero tuttavia a una maggiore trasparenza. Questo punto viene sollevato anche da AMS, FSPC, SMP e Swiss granum, che propongono di limitare il capoverso 4 alla lettera a.

KF e SFF si dichiarano favorevoli a una dichiarazione flessibile della provenienza degli ingredienti. GastroSuisse è fundamentalmente contraria all'introduzione dell'articolo 16. Se l'articolo dovesse comunque essere adottato, GastroSuisse sarebbe favorevole al capoverso 4 perché ridurrebbe gli ostacoli al commercio.

Bell Schweiz AG, Biscosuisse, Chocosuisse, Coop, Denner, FIAL, IGDHS, Nestlé Suisse, Promarca, Swisscofel, Swiss Retail Federation e Velede accolgono con favore la disposizione, ma chiedono di sostituire «UE» con «Europa». Inoltre, come nell'UE, anche nello spazio economico svizzero andrebbe introdotta un'opzione aggiuntiva che permetta di esprimere la provenienza dell'ingrediente nell'elenco in una forma negativa semplice tramite la dicitura «non Svizzera» o «non CH». Biscosuisse e Chocosuisse ritengono che le formulazioni negative «non UE» e «non Europa» non siano rilevanti per i produttori svizzeri e possano quindi essere eliminate.

BDSI suggerisce di ampliare la scelta delle possibili caratterizzazioni aggiungendo «UE o non UE», poiché, nella pratica, può accadere che nello stesso giorno di produzione le materie prime impiegate provengano da Paesi diversi.

Articolo 45b

GastroSuisse è favorevole a periodi transitori identici per l'ODerr e l'OID: la durata dovrebbe essere di cinque anni, in modo che la Confederazione abbia il tempo di redigere elenchi completi di Paesi. Anche Forum PMI chiede un periodo transitorio di cinque anni e che le associazioni di categoria interessate

siano coinvolte negli ulteriori lavori per elaborare una normativa applicabile alla pratica.

Allegato 9

ANCV e ASVEI hanno ribadito anche in merito all'OID che la denominazione di origine dovrebbe poter essere impiegata unicamente per i vini parzialmente dealcolizzati e che la competenza in materia dovrebbe spettare ai Cantoni e alle regioni.

Il PLR esprime la propria preoccupazione per l'applicazione delle disposizioni europee in materia di caratterizzazione ai vini svizzeri. Teme infatti un onere supplementare per i produttori di vino senza alcun valore aggiunto per i consumatori. Chiede quindi che si tenga conto delle peculiarità del settore e di adattare in modo pragmatico le nuove misure alla produzione vinicola svizzera.

MS, AGORA, AgriGenève, ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, BEBV, BDW, BVAR, BVZW, GalloSuisse, Graubünden Wein, IGöM, USC, SBLV, SEVS, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP, ZBV, ZWV, il Cantone GR e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein respingono la modifica del numero 20 e chiedono che si mantenga la formulazione originale.

FRC e ACSI sono favorevoli alla modifica e auspicano che venga estesa a tutte le bevande con un contenuto alcolico superiore all'1,2 per cento in volume.

Coop, Denner, IG Detailhandel e MGB propongono che l'articolo 9 lettera f sia modificato come segue:
f. le bevande con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento in volume, esclusi i vini di cui agli articoli 69–71 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari.

4. Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi secondo l'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ordinanza sull'elenco dei Paesi per le derrate alimentari)

4.1 Osservazioni generali

ACSI, AGORA, AMS, FiBL, FRC, il Cantone VS, SMP e USPV accolgono con favore l'elaborazione degli elenchi dei Paesi. ACSI, AEG e FRC si domandano che cosa accadrà con i Paesi che non impiegano i metodi vietati, ma non sono ancora inclusi nell'elenco alla scadenza del periodo transitorio.

AgriGenève, BEBV, BVAR, GalloSuisse, IGöM, Public Health Schweiz, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV sono favorevoli agli elenchi dei Paesi. AgriGenève, BEBV, BVAR, GalloSuisse, IGöM, Public Health Schweiz, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV ritengono che gli elenchi debbano riportare i principali Paesi già prima della scadenza del termine transitorio. Chiedono inoltre che vengano inclusi anche il latte e le uova e i metodi quali la castrazione di bovini e ovini senza anestesia e, se vietato in Svizzera, il mozzamento della coda negli ovini. Public Health Schweiz chiede un'eccezione per i prodotti biologici e si dichiara ugualmente favorevole a includere la castrazione di bovini senza anestesia.

HotellerieSuisse, USAM e Swisscofel respingono la proposta degli elenchi dei Paesi.

I Cantoni AG, FR e ZH propongono di fondere l'ordinanza sull'elenco dei Paesi con l'ODAgr. Il Cantone AG propone inoltre che si autorizzi esclusivamente l'importazione di prodotti provenienti dai Paesi riportati sull'elenco positivo. Il Cantone GE accoglie con favore l'introduzione di questa nuova ordinanza, ma suggerisce di adottare un periodo transitorio che garantisca tempo sufficiente per la compilazione degli elenchi. Secondo SFF dovrebbe esserci anche la possibilità di dimostrare che tali metodi non vengono impiegati e non capisce perché vengano fatte eccezioni per il foie gras, il confit e il magret.

KF esprime dubbi in relazione agli elenchi dei Paesi, poiché sostiene che l'attuazione delle norme giuridiche vari da nazione a nazione. La valutazione e il monitoraggio dell'attuazione dovrebbero pertanto costituire un criterio. Ritene inoltre che vi sia un rischio elevato di operazioni triangolari: i controlli periodici delle merci sono quindi essenziali per garantire la credibilità della dichiarazione.

Coop, Denner, FIAL, IG BIO, IGDHS, MGB, Nestlé Suisse, Promarca, Swiss Retail Federation e Velede respingono il sistema degli elenchi positivi, al posto dei quali propongono di impiegare elenchi negativi.

Swiss Retail Federation e Veledes chiedono che gli elenchi dei Paesi siano già completi quando l'ordinanza entrerà in vigore. Coop, Denner, FIAL, IG BIO, IGDHS, MGB, Nestlé Suisse e Promarca non sono inoltre d'accordo con il fatto che, tramite l'approccio scelto, sarebbero discriminati interi Paesi e gli stessi prodotti biologici sarebbero soggetti a dichiarazione.

Articolo 1

AEG, AgriGenève, BEBV, BVAR, FRC, GalloSuisse, IGöM, SBLV, USC, SGBV, Swiss Beef CH, VMS, VSKP e ZBV chiedono di integrare la castrazione senza anestesia di vitelli e agnelli e il mozzamento della coda negli ovini. Swiss Beef CH chiede di inserire nell'elenco anche la decornazione senza anestesia. ACSI e FRC chiedono di integrare la castrazione dei bovini senza anestesia.

Articoli 1–6

AGSTG, ANIMAE, Animal Rights Switzerland, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, Sentience Politics, STS, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TIR, PSPA, TSV Steckborn, VAHT, VGS, vier Pfoten e ZTS chiedono di aggiungere a ogni articolo che i Paesi devono disporre di un apposito programma di controllo.

Bell Schweiz AG, Coop, Denner, FIAL, IG BIO, IG Detailhandel Schweiz, MGB, Nestlé Suisse e Promarca privilegiano gli elenchi positivi e chiedono pertanto di impiegare il verbo «autorizzare» anziché «vietare».

Articolo 5

AEG, ACSI e FRC accolgono con favore la maggiore disponibilità di informazioni relative all'impiego di prodotti fitosanitari e dei loro effetti sull'ambiente e sulla salute. Criticano però il fatto che queste informazioni debbano essere riportate su tutti i prodotti provenienti dal Paese interessato, indipendentemente dal metodo di produzione. Propongono quindi che i prodotti biologici siano esenti dall'obbligo di caratterizzazione.

Nelle loro osservazioni, BVAR e WWF rimandano ai commenti formulati in merito all'articolo 36 ODerr. Chiedono quindi che, anche in questo caso, il riferimento alla Convenzione di Rotterdam venga eliminato e sostituito dal divieto di impiego ai sensi dell'allegato 2.5 numero 4 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici oppure degli allegati 1 o 2 dell'ordinanza relativa alla Convenzione di Rotterdam sulla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici nel commercio internazionale.

Bell Schweiz AG, Coop, Denner, CFC, FIAL, IG BIO, IG DHS, MGB, Nestlé, Promarca, SWISS RETAIL FEDERATION, Swisscofel e Veledes ritengono che per le derrate alimentari di origine vegetale vadano elaborati degli elenchi negativi sui quali devono essere riportati i Paesi che autorizzano l'impiego dei prodotti fitosanitari.

Articolo 6

AGSTG, ANIMAE, Association Co&xister, ASGS, Braut und Festmode Chez Janine AG, Café Mutin Sàrl, COA/KOA, Collectif citoyen Les 1800 sans Nom, DAS TIER + WIR, gf.medien, Igelzentrum, Mode Maier, NetAP, petfinder.ch, ProTier, Schuhhaus Walder AG, Schweizer Tierschutz, Sentience Politics, TIR, PSPA, Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung, TSV Steckborn, VAHT, VGS, VIER PFOTEN e ZTS sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, ma chiedono che i Paesi riportati sugli elenchi dispongano di programmi di controllo che verifichino il rispetto dei divieti e che tale verifica venga effettuata ogni due anni.

5. Modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande

5.1 Osservazioni generali

AGORA, AgriGenève, ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, BioSuisse, BEBV, BVAR, BVZW, PLR, GalloSuisse, Graubünden Wein, IGöM, USC, SBLV, SEVS, SGBV, Suisseporcs, Swiss Beef CH, Veledes, VMS, VSKP, ZBV, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Deutschschweizer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein respingono la proposta di modifica dell'ordinanza del DFI sulle bevande. Sottolineano che in Svizzera non vi è necessità di regolamentazione per la caratterizzazione del vino con l'indicazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali e che tale decisione dovrebbe essere lasciata al mercato del vino e alla domanda in Svizzera. Le organizzazioni sostengono che rinunciare a questa modifica, che riprende le disposizioni dell'UE, eviterebbe costi di regolamentazione allo Stato e alle aziende vinicole e non creerebbe ostacoli al commercio né per i vini svizzeri né per quelli importati. Le organizzazioni chiedono che, se si insiste nel portare avanti la modifica, il settore venga nuovamente consultato.

Il FiBL chiede che si rinunci alla tabella dei valori nutrizionali per il vino analogamente alla lettera informativa 2019/4: Derrate alimentari fabbricate artigianalmente: interpretazione e disposizioni informative.

I Cantoni AG, BS, GR, SG, NE, TG, TI, ZG, ZH e ACCS chiedono che l'obbligo di caratterizzazione sia applicato a tutte le bevande alcoliche con un contenuto alcolico inferiore al 15 per cento in volume. In caso contrario, la disposizione dovrebbe essere eliminata. ACSI, AEG, FRC e Public Health Schweiz sono favorevoli all'introduzione dell'obbligo di dichiarazione e chiedono che venga esteso a tutte le derrate alimentari con un contenuto alcolico inferiore al 15 per cento in volume.

5.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 75 capoverso 1, 2^{bis} e 2^{ter}

La proposta di caratterizzazione per via elettronica è sostenuta unicamente da KF, mentre i Cantoni BS, GR, SG, TG, TI, VS e ZG, nonché ACSI, AEG, CFC, FRC e Public Health Schweiz la respingono. Dichiarano infatti che le informazioni su una derrata alimentare o una bevanda devono essere disponibili all'insieme dei consumatori e che non si può dare per scontato che tutti possiedano e sappiano utilizzare un dispositivo elettronico adeguato. Chiedono quindi che le indicazioni vengano, se necessario, fornite per scritto.

Coop, Denner, FIAL, IG Detailhandel e MGB sono sostanzialmente favorevoli alla possibilità di una caratterizzazione per via elettronica, osservano però che i requisiti di cui all'articolo 75 capoverso 2^{bis} per la caratterizzazione elettronica richiedono l'esternalizzazione a fornitori terzi. Coop, Denner, IG Detailhandel e MGB respingono pertanto la lettera c di questa disposizione. Sottolineano inoltre le ridondanze che risultano in relazione ai requisiti di caratterizzazione per gli shop online.

I Cantoni FR e ZH ritengono che la fornitura di informazioni rilevanti sotto il profilo del diritto alimentare rappresenti una sfida per il settore, così come la garanzia della protezione dei dati per i destinatari di tali informazioni. A loro avviso, inoltre, prima di applicarli ad altre categorie di prodotti, dopo un certo periodo di tempo i sistemi vanno valutati sotto il profilo dell'efficacia, dell'applicabilità e della solidità. Secondo il Cantone GE mettere a disposizione in forma elettronica le informazioni di caratterizzazione costituisce una deroga al diritto alimentare che può essere giustificata dall'elevata variabilità del prodotto. Sottolinea però che può rappresentare una fonte di errori importante. Inoltre, l'abbreviazione «E» per l'indicazione del valore energetico potrebbe essere confusa con la «E» impiegata per gli additivi. AEG, ACSI, FRC, KF e Public Health Schweiz affermano che l'indicazione del valore nutritivo deve riportare anche le unità. Il Cantone NE sostiene che andrebbe valutato lo sviluppo di uno strumento sotto forma di codice QR per le informazioni essenziali come gli ingredienti e gli allergeni.

Articoli 76 capoverso 5 e articoli 77–79

ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, BDW, BVZW, Graubünden Wein, SEVS und ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein concordano con la modifica relativa alla dealcolizzazione del vino e con l'abrogazione degli articoli 77–79.

Articolo 161b

ANCV, ASCV-VSW, ASVEI, BDW, BVZW, Graubünden Wein, SEVS, ZWV, il Cantone GR e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein chiedono che le disposizioni transitorie siano analoghe a quelle dell'UE e che venga fissata una data di riferimento a decorrere dalla quale tutte le nuove annate sono soggette alle nuove disposizioni. Le annate precedenti dovrebbero poter essere commercializzate senza cambiamenti. I Cantoni FR, GE, JU, NE e VS chiedono che le disposizioni transitorie siano prolungate a tre anni in modo da esaurire gli stock rimanenti di etichette. Per lo stesso motivo, FiBL chiede che il periodo transitorio sia esteso a quattro anni.

Allegato 9

ASCV-VSW, BDW, BVZW, Graubünden Wein, ZWV e le associazioni di categoria Aargauer Wein, Schaffhauser Reben und Wein e St. Galler Wein chiedono che la Svizzera sia assegnata alla zona viticola B. ASVEI, IVVG e SEVS chiedono che la Svizzera sia assegnata alla zona viticola B o che il contenuto alcolico naturale non possa essere aumentato di oltre il 2,5 per cento in volume. ANCV avanza entrambe le richieste, mentre il Cantone TI chiede soltanto l'aumento del limite di arricchimento. SEVS vorrebbe anche reintrodurre le disposizioni abrogate, che consentivano un arricchimento del 2,5 per cento in volume.

6. Modifica dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) e dell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia, nonché Irlanda del Nord (OITE-UE)

6.1 Osservazioni generali

Il divieto di importazione per le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali è sostanzialmente accolto favorevolmente. In particolare, i Cantoni, alcuni partiti (PSS, Verdi), le organizzazioni per la tutela dei consumatori e le organizzazioni per la protezione degli agricoltori e degli animali hanno espresso il loro sostegno al progetto in consultazione. Alcuni Cantoni hanno espresso riserve sull'attuazione, a loro parere troppo complessa. Temono inoltre che aggirare il divieto si rivelerebbe facile, in quanto la verifica della provenienza delle pellicce potrebbe essere effettuata soltanto tramite la documentazione cartacea. SwissFur, FRC e KF respingono la proposta. Invece di un divieto di importazione, preferirebbero controlli più rigidi in merito al rispetto dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e sanzioni più severe in caso di violazione.

Secondo FRC e ACSI i soli controlli alla frontiera non sono sufficienti e il divieto di importazione è realmente efficace soltanto se i controlli vengono effettuati anche nei punti vendita. Il Cantone NE è a favore di un divieto assoluto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.

Diversi partecipanti alla consultazione giudicano positiva l'inversione dell'onere della prova per gli importatori. Ritengono però che l'ambizioso ritmo di controllo biennale implichi un impegno importante sia per l'amministrazione che per gli attori coscienti. È quindi necessario valutare se un sistema basato sul rischio o sul ritmo risulterebbe più efficiente.

6.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 10a OITE-PT e articolo 5a OITE-UE

Il Cantone ZH sarebbe favorevole all'eliminazione delle eccezioni relative agli animali addomesticati.

FiBL e diverse organizzazioni per la protezione degli animali propongono di definire i «metodi che inflig-

gono sofferenze agli animali» riferendosi alla LPAn. Secondo le spiegazioni di esperti legali, tale riferimento è infatti compatibile con gli accordi commerciali internazionali. Se si mantenesse invece il riferimento ai principi guida della WHOA in materia di benessere degli animali, nella definizione andrebbe integrata la dignità dell'animale (conformemente alla Costituzione federale) e la sua possibilità di esprimere i propri tratti comportamentali naturali. Viene infine proposto di citare esplicitamente i metodi che rientrano chiaramente nel divieto.

Articolo 10b OITE-PT e articolo 5b OITE-UE

Il Cantone ZH, FiBL e diverse organizzazioni per la protezione degli animali chiedono che le deroghe vengano eliminate. Temono soprattutto che la possibilità di importare pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali per il consumo privato possa creare falsi incentivi.

SwissTextiles sarebbe favorevole all'introduzione di un'ulteriore deroga per le merci prodotte prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, importate per il riciclo o il riutilizzo.

Articolo 10c e 10i OITE-PT e articolo 5c e 5i OITE-UE

Numerosi partecipanti alla consultazione ritengono che il sistema proposto per continuare ad autorizzare le importazioni di pellicce e prodotti di pellicceria non ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali sia troppo complesso e ingestibile. Inoltre, il potenziale di inganno è considerato troppo elevato.

FiBL e diverse organizzazioni per la protezione degli animali chiedono che il riferimento per l'autorizzazione a importare una pelliccia o un prodotto di pellicceria sia il luogo di allevamento degli animali e non il Paese in cui la pelliccia viene prodotta. Potrebbero altrimenti sorgere ambiguità in merito al Paese di produzione.

Articolo 10d OITE-PT e articolo 5d OITE-UE

Diversi Cantoni e organizzazioni ritengono che la procedura attuata mediante l'elenco dei Paesi sia troppo complicata e quindi non verificabile.

Articolo 10f OITE-PT e articolo 5f OITE-UE

Secondo il parere di diversi partecipanti alla consultazione, andrebbe definito più chiaramente a chi spetta riconoscere l'organismo di certificazione.

Articolo 10h OITE-PT e articolo 5h OITE-UE

Il Cantone NE, COA/KOA, STS, VGS e ZTS ritengono che il 10 per cento sia una percentuale troppo bassa per i controlli a campione non annunciati. ATRA apprezzerrebbe se il controllo annuale per ogni impresa fosse in ogni caso senza preavviso o, eventualmente, se il controllo senza preavviso, che dovrebbe essere effettuato ogni anno su base casuale, riguardasse almeno il 50% delle imprese.

Articolo 84 capoverso 1^{bis} OITE-PT e articolo 37 capoverso 1^{bis} OITE-UE

Per i Cantoni le aspettative riguardanti i controlli cantonali non sono chiare. Inoltre, non considerano opportuno attribuire questo compito all'ufficio veterinario cantonale.

Articolo 84a OITE-PT e articolo 37a OITE-UE

Il Cantone GE, Braut und Festmode chez Janine AG, VGS e ZTS sottolineano che, come illustrato nei commenti, non sono disponibili misure amministrative e osservano che le importazioni illegali sarebbero punibili ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 LPAn.

6.3 Ordinanza del DFI concernente l'elenco dei Paesi per l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria (ordinanza sull'elenco dei Paesi per le pellicce)

Il Cantone ZH propone di fondere questa ordinanza con ODAgr. Sentience Politics e ProTier chiedono che, oltre al divieto legale dei metodi di produzione in questione, un Paese debba disporre di un adeguato

programma di controllo per essere inserito nell'elenco.

Elenco dei pareri pervenuti

Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Staatskanzlei des Kantons Zug
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura

--

In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali
GRÜNE Schweiz Les VERT-E-S suisses I VERDI svizzera
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation
Schweizerischer Gewerbeverband (USAM) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Schweiz. Bauernverband (USC) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Übrige Organisationen / autres organisations / altre organizzazioni

AAS / AT – Stiftung für Tier
AGORA
AgriGenève
Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner AGSTG
Allianz Ernährung und Gesundheit AEG
AMS Agro-Marketing Suisse

Animal Rights Switzerland
Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Getränkebranche ASG
Association Co&xister
Association nationale des coopératives vitivinicoles ANCV
Association pour des normes interdisant toute maltraitance envers les animaux d'élevage ANIMAE
Associazione Svizzera Viticoltori-Vinificatori ASVEI
Association Stop Gavage Suisse ASGS
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera ita- liana ACSI
Associazione dei chimici cantonali svizzeri ACCS
Associazione svizzera dei veterinari cantonali ASVC
Associazione svizzera per l'abolizione della vivisezione ATRA
Associazione Vacca Madre Svizzera VMS
Bauernverband AR BVAR
Bell Schweiz AG
Berner Bauernverband BEBV
Bio Suisse
Biscosuisse
Branchenverband Aargauer Wein
Branchenverband Deutschschweizer Wein, BDW
Branchenverband Schaffhauser Reben und Wein
Branchenverband St. Galler Wein
Branchenverband Zürcher Wein BVZW
Braut und Festmode Chez Janine AG

Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie BDSI
Café Mutin Sàrl
Chocolate, Biscuits and Confectionery of Europe CAOBISCO
Chocosuisse
COA/KOA
Collectif citoyen Les 1800 sans Nom
Commissione federale del consumo CFC
Coop
DAS TIER + WIR
Denner
Federazione delle industrie alimentari svizzere FIAL
Federazione delle cooperative Migros FCM
Fédération romande des Consommateurs FRC
Federazione svizzera dei produttori di cereali FSPC
Forum PMI
GalloSuisse – Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten
GastroSuisse
gf.medien
Graubünden Wein
HotellerieSuisse
Interessengemeinschaft BIO IG BIO
Igelzentrum
IG Landesflughäfen
IG öffentliche Märkte IGöM
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz IG DHS

International Fur Federation IFF
Interprofession du vignoble et des vins de Genève IVVG
Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica FiBL
Konsumentenforum KF
Mode Maier
Nestlé Suisse NCH
Network for Animal Protection NetAP
Partito svizzero per gli animali PSpA
Protezione svizzera degli animali PSA
Public Eye
Public Health Schweiz
Schuhhaus Walder AG
Schweizer Milchproduzenten SMP
Schweizer Verband für Spital-, Heim- und Gemeinschafts- gastronomie SVG
Schweizerischer Bäuerinnen- und Landfrauenverband SBLV
Schweizerischer Markenartikelverband Promarca
Sentience Politics
Société des encaveurs de vins suisses SEVS
St. Galler Bauernverband SGBV
Stiftung für Tierschutz und Ethik ProTier
Stiftung für das Tier im Recht TIR
Suisseporcs
Swiss Beef CH
Swiss Flavour and Fragrance Industry Association

SwissFur
Swiss granum
Swiss Retail Federation
Swiss Textiles
Swisscofel
Tierschutzverein Frauenfeld und Umgebung
TSV Steckborn
Unione Professionale Svizzera della Carne UPSC
Unione svizzera dei produttori di verdura USPV
Veledes - Schweizer Verband der Lebensmitteldetaillisten
Verband der Getreidesammelstellen VGS
Verein Altersheim für Haustiere VAHT
Verein für Tierversmittlung und Tierschutz petfinder.ch
Vereinigung Schweizerischer Kartoffelproduzenten VSKP
Vereinigung Schweizer Weinhandel - Association Suisse du Commerce des Vins
Vier Pfoten
Wildtierschutz Schweiz WTSS
WWF Svizzera
Zentralschweizer Weinbauverein ZWV
Zürcher Bauernverband ZBV
Zürcher Tierschutz ZTS